

REGOLAMENTO (CE) N. 703/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1995

relativo al trasferimento alla Colombia della quota assegnata al Nicaragua nell'ambito del contingente tariffario per l'importazione di banane nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione, del 1º marzo 1995, che stabilisce modalità complementari d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità, e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 702/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 478/95 stabilisce le modalità di applicazione dell'accordo quadro sulle banane concluso nel corso dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 478/95 ripartisce il contingente tariffario in quote specifiche assegnate ai paesi o gruppi di paesi ivi indicati all'allegato I; che l'articolo 2, paragrafo 2 dello stesso regolamento prevede una riassegnazione dei quantitativi nel caso in cui uno dei paesi fornitori indicati nell'allegato I, tabella 1 non sia in grado di esportare tutte o parte del quantitativo assegnatogli;

considerando che il Nicaragua ha informato la Commissione che non sarà in grado di esportare banane nella

Comunità nel 1995; che il Nicaragua e la Colombia hanno chiesto insieme che venga riassegnato alla Colombia il quantitativo del Nicaragua; che è opportuno che tale riassegnazione acquisti efficacia a partire dal secondo trimestre del 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 478/95, le quote assegnate alla Colombia e al Nicaragua nel quadro del contingente tariffario sono modificate come segue per l'anno 1995:

• Colombia: 24 % ,

• Nicaragua: 0 % .

Questa modifica si applica a partire dal secondo trimestre del 1995.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.⁽⁴⁾ Vedi pagina 111 della presente Gazzetta ufficiale.